



CAMERA DI COMMERCIO  
PADOVA  
il futuro a portata di impresa

**Area Registro delle Imprese e  
della Regolazione del Mercato**

Per contatti: Andrea Malagugini

E-mail [pratiche.ri@pd.camcom.it](mailto:pratiche.ri@pd.camcom.it)

All'  
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI CONTABILI

Alle  
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

a mezzo PEC

**Oggetto: Applicazione art. 2477 cc - nomina dell'organo di controllo**

---

Come noto, l'art. 379 del D.Lgs. 14/2019 ha modificato il regime di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale delle s.r.l. declinato nell'art. 2477 c.c. e precisando i termini per procedere ai necessari adeguamenti degli statuti al fine di rendere operativo l'obbligo della nomina.

L'art. 2477 c.c., nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia necessaria quando la società:

- A. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- B. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- C. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  - 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  - 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).

I soggetti interessati sono le società a responsabilità limitata e le società cooperative.

Poiché il legislatore non ha introdotto ulteriori proroghe, il termine entro cui adempiere all'obbligo di nomina risulta fissato entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2022, mentre le annualità da prendere in considerazione per la valutazione del superamento dei limiti di cui alla lettera C, sono il 2021 e il 2022.

Con la presente si desidera informare gli enti in indirizzo che, una volta disponibili le informazioni sui bilanci 2022 al termine della relativa campagna bilanci ed integrati con i dati degli occupati secondo le fonti INPS e la nota integrativa, presumibilmente entro il prossimo mese di settembre, l'Ufficio del Registro delle Imprese potrà disporre degli elenchi che consentiranno di effettuare la segnalazione al Tribunale prevista dal comma 5 dell'art. 2477 c.c. delle società che non avranno provveduto alla nomina dell'organo di controllo.

Si chiede pertanto la Vs. cortese collaborazione per informare e verificare presso i Vostri



clienti e assistiti l'eventuale presenza dei requisiti sopra richiamati e l'avvenuto adeguamento alla normativa, al fine di evitare quanto più possibile le spiacevoli conseguenze della segnalazione degli inadempienti al Tribunale competente.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono i migliori saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese  
Andrea Malagugini  
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -  
art. 20, comma 1 bis)

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)*